

# Circolare Notiziario (versione breve) n. 10/2020

30 ottobre 2020

ISSN 2465-3543

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Decreto Ristori](#)
- ♦ [Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#)
- ♦ [Ravvedimento operoso imposta di bollo](#)
- ♦ [Vendite di beni in stock](#)
- ♦ [Vantaggi del commercio elettronico](#)
- ♦ [Codice Swift](#)

Pag. 2  
Pag. 3  
Pag. 5  
Pag. 6  
Pag. 8  
Pag. 9



♦ [Principali adempimenti mese di novembre 2020](#)

Pag. 10



## **In evidenza**

### **SPID E PAGOPA DAL 28.02.2021**

- Dal 28.02.2021 l'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) insieme alla carta d'identità elettronica, diventerà la sola credenziale per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione centrale e locale, ferma restando l'utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30.09.2021.
- Inoltre, da fine febbraio scatterà per tutte le amministrazioni l'obbligo di adesione al sistema PagoPA che consente ai cittadini il pagamento dei servizi in modalità digitale.



## Decreto Ristori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19. Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Tavola	Principali misure introdotte
<b>Contributi a fondo perduto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34).</li> <li>La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di € 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15.11, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.</li> <li>L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio.</li> </ul>
<b>Proroga della cassa integrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza Covid-19, da usufruire tra il 16.11.2019 e il 31.01.2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.</li> <li>È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1.01.2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.</li> </ul>
<b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.05.2021.</li> <li>L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</li> <li>al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Credito d'imposta sugli affitti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori a € 5 milioni che abbiano subito un calo del fatturato del 50%.</li> <li>Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.</li> </ul>
<b>Cancellazione della 2ª rata Imu</b>	La seconda rata dell'Imu 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.
<b>Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono previste: <ul style="list-style-type: none"> <li>una indennità di € 1.000 per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;</li> <li>la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;</li> <li>€ 100 milioni per editoria, fiere e congressi;</li> <li>€ 100 milioni per il sostegno al settore alberghiero e termale;</li> <li>€ 400 milioni per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Reddito di emergenza</b>	A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate 2 mensilità del Reddito di emergenza.
<b>Indennità da € 800 per i lavoratori del settore sportivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" (D.L. 17.03.2020, n. 18) e "Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34).</li> <li>L'importo è aumentato da € 600 a € 800.</li> </ul>
<b>Sostegno allo sport dilettantistico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo Sport.</li> <li>Il Fondo viene finanziato per € 50 milioni per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.</li> </ul>
<b>Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene istituito un fondo da € 100 milioni per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive.</li> <li>Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1.01.2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.</li> </ul>
<b>Salute e sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi: <ul style="list-style-type: none"> <li>lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;</li> <li>l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Giustizia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;</li> <li>per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.</li> </ul> </li> </ul>



## Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

È stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica **il nuovo credito d'imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del "super ammortamento" e dell'iper ammortamento**. La bozza del decreto "Novembre" sembra aumentare le aliquote dell'agevolazione.

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Soggettivo</b>	<p>Possono accedere al credito d'imposta tutte le <b>imprese<sup>1</sup></b> residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, <b>indipendentemente dalla forma giuridica</b>, dal <b>settore economico</b> di appartenenza, dalla <b>dimensione</b> e dal <b>regime fiscale di determinazione del reddito</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;</b></li> <li>- <b>al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</b></li> </ul> </li> </ul>
	<b>Oggettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono agevolabili gli investimenti in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>beni materiali nuovi strumentali</b> all'esercizio d'impresa, salvo specifiche eccezioni elencate;</li> <li>- <b>beni immateriali nuovi strumentali</b> all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Temporale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi <b>destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato</b> effettuati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a decorrere <b>dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020</b>,</li> <li>_____ <i>ovvero</i> _____</li> <li>- <b>entro il 30.06.2021</b>, a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</li> </ul> </li> </ul>
<b>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell' <b>allegato A</b> annesso alla L. 232/2016 Ex iper ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del <b>40%</b> del costo, per la quota di investimenti <b>fino a € 2,5 milioni</b>, e nella misura del <b>20%</b> del costo, per la quota di investimenti <b>oltre i € 2,5 milioni</b>, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a <b>€ 10 milioni</b>.</li> <li>Per gli investimenti effettuati mediante contratti di <b>locazione finanziaria</b>, si assume il <b>costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni</b>.</li> </ul>
	Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell' <b>allegato B</b> annesso alla L. 232/2016 <sup>2</sup> Ex iper ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del <b>15%</b> del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a <b>€ 700.000</b>.</li> <li>Si considerano agevolabili <b>anche</b> le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei <b>beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing</b>, per la quota imputabile per competenza.</li> </ul>
	Investimenti aventi a oggetto beni <b>diversi</b> da quelli indicati nell' <b>allegato A e B</b> Ex super ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del <b>6%</b> del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a <b>€ 2 milioni</b>.</li> <li>Per gli investimenti effettuati mediante <b>contratti di locazione finanziaria</b>, si assume il <b>costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni</b>.</li> </ul>
<b>Note</b>	<p><sup>1</sup> Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli <b>esercenti arti e professioni</b>, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all'allegato A e B L. 232/2016 [investimenti Industria 4.0 (ex iper ammortamento)]. <b>Sembrano inclusi anche i soggetti forfetari.</b></p> <p><sup>2</sup> Non emerge più dal dettato normativo l'obbligo che l'acquisto del bene immateriale <b>sia collegato</b> al soggetto che fruisce dell'agevolazione per l'acquisto di beni materiali, potendo quindi generare, di per sé, il credito d'imposta.</p>	

 **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)**

**Tavola n. 1** Misura dell'agevolazione


Misura del credito d'imposta					
Beni acquistati		Importo investimento	Nuovo credito d'imposta	Quote annuali di fruizione	Utilizzo
<b>Industria 4.0</b> • Ex iper ammortamento: - 170% fino a € 2,5 milioni; - 100% fino a € 10 milioni; - 50% fino a € 20 milioni.	<b>Materiali</b> All. A L. 232/2016	Fino a € 2,5 milioni	40%	5	Dall'anno <b>successivo</b> a entrata in funzione o di interconnessione.
		Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni	20%		
	<b>Immateriali</b> All. B L. 232/2016	Fino a € 700.000	15%	3	
		Oltre € 700.000	-	-	
<b>Altri beni materiali</b> • Ex super ammortamento: - 30% fino a € 2,5 milioni.	Fino a € 2 milioni		6%	5	Dall'anno <b>successivo</b> a entrata in funzione.
	Oltre € 2 milioni		-	-	

**Tavola n. 2**

**Calcolo del credito d'imposta 6% per bene materiale non Industria 4.0: confronto rispetto al precedente ammortamento maggiorato del 30% (super ammortamento)**

<b>Dati</b>	Costo di acquisto	€ 100.000,00	Nuovo credito d'imposta (6%)	€ 6.000,00
	Ex costo maggiorato (30%)	€ 130.000,00		
	% deducibilità	100%		
	Aliquota ammortamento	20%		

Anno	Dati contabili		Ex super ammortamento			Nuovo credito d'imposta 6%
	Amm.to	Fondo	Ammortamento fiscale			Utilizzo
			Ordinario	Maggiorato	Differenza	
1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00
2	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
3	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
4	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
5	€ 20.000,00	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
6	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ ---
7	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
8	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
9	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
10	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totali</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>



**APPROFONDIMENTI**



## Ravvedimento operoso imposta di bollo

Il versamento dell'imposta di bollo, a seconda della tipologia di atti/documenti/registri, può avvenire mediante contrassegno telematico ovvero bollo virtuale, oppure bollo virtuale per i documenti digitali/informatici. Spesso, gli uffici contestano tale imposta applicando delle sanzioni che non trovano riscontro nella disposizione normativa, nonché nei chiarimenti di prassi ministeriali. Si ricorda, peraltro, che in caso di omissi/insufficienti versamenti risulta comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso. In linea generale, in tema di imposta di bollo, si applica la sanzione del 30% con riferimento agli omissi o ritardati versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione, nonché "in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto" (art. 13 D. Lgs. 471/1997). Ciò permesso, si indicano le sanzioni a seconda delle diverse casistiche, prendendo a riferimento anche i chiarimenti forniti sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 14.04.2015, n. 16/E.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E AI REGISTRI EMESSI O UTILIZZATI DURANTE L'ANNO IN FORMATO ELETTRONICO

- Il mancato adempimento dell'obbligo **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio è soggetto alla sanzione del **30%** (art. 13, D. Lgs. 471/1997).
- In tal caso, risulta possibile fare ricorso all'istituto del ravvedimento operoso con la riduzione della sanzione in base ai tempi della regolarizzazione:
  - **1/10**, termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
  - **1/9**, termine di 90 giorni dalla data della sua commissione;
  - **1/8**, entro un anno dalla data della sua commissione; **1/7**, entro 2 anni dalla data della sua commissione;
  - **1/6**, oltre 2 anni dalla data della sua commissione;
  - **1/5**, dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (c.d. PVC).

#### Ritardo nei 15 giorni

Nel caso in cui la violazione venga sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell'imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di **1/15** per ciascun giorno di ritardo.

#### Codici tributo

- L'imposta di bollo, comunque, deve essere assolta mediante F24 utilizzando il codice tributo **2501**.
- La sanzione deve essere versata sempre con il modello F24 utilizzando il codice tributo **2502** (risoluzione 23.03.2015, n. 32/E).
- Gli interessi legali devono essere versati con il modello F24 utilizzando il codice tributo **2503** (risoluzione 23.03.2015, n. 32/E).

### RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLE FATTURE ELETTRONICHE

- Il mancato adempimento dell'obbligo entro le tempistiche è soggetto alla **sanzione del 30%** (art. 13, D. Lgs. 471/1997).
- Per il calcolo della sanzione da ravvedimento operoso (tenendo presente che comunque deve essere anche assolta l'imposta "omessa" nonché gli interessi legali) si deve prendere a riferimento la sanzione del 30% dell'imposta, ridotta a seconda di quanto il ravvedimento sarà effettuato:
  - **1/10**, nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria (quindi, ad esempio, per imposta di bollo pari a € 16,00 la sanzione sarà pari a € 1,60);
  - **1/9**, nel termine di 90 giorni dalla data della sua commissione;
  - **1/8**, entro un anno dalla data della sua commissione;
  - **1/7**, entro 2 anni dalla data della sua commissione;
  - **1/6**, oltre 2 anni dalla data della sua commissione;
  - **1/5**, dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (c.d. PVC).

#### Ritardo nei 15 giorni

Nel caso in cui la violazione sia sanata entro 15 giorni dalla sua commissione, la sanzione ridotta (ulteriormente) al 15% dell'imposta non versata - prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni - è dovuta nella misura di **1/15** per ciascun giorno di ritardo.

#### Codici tributo

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico, reso disponibile nell'area riservata del soggetto passivo Iva, accessibile dal sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate; in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP) utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:

- "**2521**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **1° trimestre**;
- "**2522**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **2° trimestre**;
- "**2523**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **3° trimestre**;
- "**2524**": Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - **4° trimestre**;
- "**2525**": **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni**;
- "**2526**": **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi**".

Tali codici tributo devono essere utilizzati per i documenti emessi dal 1.01.2019, mentre per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni 2.12.2014, n. 106/E e 23.03.2015, n. 32/E.



**APPROFONDIMENTI**



## Vendite di beni in stock

Le aziende commerciali all'ingrosso e al dettaglio che operano nei settori della maglieria, dell'abbigliamento o delle calzature ricorrono, principalmente a fine stagione, alle vendite di beni in stock (o in blocco). Tale evento, peraltro, può verificarsi anche nel corso dell'intero anno. La stessa forma di commercializzazione riguarda, altresì, i beni in rimanenza ceduti dalle imprese durante le fasi di liquidazione e di cessazione dell'attività. Considerata la particolarità dell'operazione, il legislatore ha imposto una specifica procedura. È richiesta, infatti, l'emissione sia della fattura, completa delle indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, sia del documento di trasporto progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve, inoltre, indicare, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti; anche se le "formalità" previste dalla norma sono osservate, non è precluso il potere di accertamento all'ufficio. Ovviamente, in tal caso, l'onere della prova incombe sulla parte che intende far valere la maggiore pretesa creditoria e, quindi, sull'Amministrazione Finanziaria.

### VENDITA IN BLOCCO O ALTRE OPERAZIONI SIMILARI

#### Rilevanza dell'operazione

La fattura differita deve essere emessa **non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (con esigibilità dell'Iva con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione).

#### Emissione del documento di trasporto

Progressivamente numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni.

Sottoscrizione del cessionario attestante la ricezione dei beni stessi.

#### Adempimento obbligatorio in questo caso.

L'esemplare che resta in possesso del cedente deve indicare **l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti**, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata.

#### Emissione della fattura

- Contenente:
  - generalità dei contraenti e numero di partita Iva del cedente;
  - natura, quantità e qualità dei beni oggetto dell'operazione;
  - corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  - valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  - aliquota, ammontare dell'Iva e dell'imponibile;
  - numero di partita Iva del cessionario, qualora sia debitore dell'imposta.

### RILEVANZA PROBATORIA

L'emissione sia della fattura sia del documento di trasporto consente un più rapido ed efficace controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Tale procedura consente di evitare gli abusi che, in passato, frequentemente si sono verificati attraverso tali particolari forme di vendita.

### CESSIONI GRATUITE A PARENTI E FAMILIARI

Sono soggette a Iva.

Il corrispettivo è costituito dal valore normale dei beni stessi.

Si ritiene, in via prudenziale, che il prezzo di vendita dei beni debba essere uguale e, comunque, non inferiore al corrispettivo praticato per le vendite effettuate in stock.

**Vendite di beni in stock (segue)****Esempio n. 1****Predisposizione del documento di trasporto per vendita in blocco**

Cedente (mittente) COLLANTS VERDI DI VERDI LIDIA & C. S.n.c. Via Pascoli, 50 - 46100 Mantova (MN) Cod. Fisc. 00112233445 - P. Iva 00112233445 R.e.a. C.C.I.A.A. Mantova n. 170500 Registro Imprese Mantova n. 00112233445		Cessionario (destinatario) Spett. <b>Magazzino dell'Abbigliamento</b> di Rossi Luca & C. S.n.c. Via Mazzini, n. 10 - 25100 Brescia (BS) P. Iva 00556677889	
Causale Vendita beni in blocco		Luogo di consegna Ditta Indirizzo Città	
Documento di trasporto n. 13	Data 28.10.2020	Idem	
Quantità (in cifre)	Descrizione (natura qualità)		
70 dozzine	Collants Cod. "Loredana" tipo fantasia		
100 dozzine	Collants Cod. "Luisa" tipo tinta unita		
150 dozzine	Collants Cod. "Francesca" tipo fantasia		
Incaricato del trasporto - Nome e Cognome - Indirizzo - Città Bianchi Trasporti S.a.s. - Via Napoli, 15 - Mantova (MN)			
Annotazioni Inizio trasporto: ore 10:30 del 28.10.2020 Ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti: € 1.500,00 <sup>(1)</sup>			
Firma dell'incaricato al trasporto <i>Stefano Bianchi</i>		Firma di chi riceve i beni <i>Luca Rossi</i>	
Nota <sup>(1)</sup>	Annotazione da riportare solo sull'esemplare del documento in possesso del cedente.		

**Esempio n. 2****Fattura per vendita in blocco**

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00112233445 Codice Fiscale: 00112233445 Denominazione: Collants Verdi di Verdi Lidia & C. S.n.c. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Pascoli, n. 50 Comune: Mantova Provincia: MN - Cap: 46100 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00556677889 Codice fiscale: 00556677889 Denominazione: Magazz. dell'abbigliamento di Rossi Luca & C. Snc Indirizzo: Via G. Mazzini, n. 10 Comune: Brescia Provincia: BS Cap: 25100 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD01 (fattura)		10/2020	28.10.2020	X1XXZ2			
<b>Cod. articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Vendita in blocco di collants da donna passate collezioni con riferimento al DDT 13/2020 del 28.10.2020  Fattura emessa ai sensi dell'art. 2, c. 5 D.P.R. 441/1997	320	1,875	dozz.		22,00	600,00
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>		<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)		22,00		600,00		132,00	
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Valuta</b>		<b>Totale documento</b>	
				EUR		732,00	
<b>Modalità pagamento</b>		<b>IBAN</b>	<b>Istituto</b>		<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>	
MP02 Assegno						732,00	



## Vantaggi del commercio elettronico

Fondamentale per il successo di un sito di commercio elettronico è la sua pubblicità (ovvero il fatto che esso sia conosciuto dal maggior numero di utenti del web). Il vero "costo" del commercio elettronico non è rappresentato dall'onere sostenuto per la costruzione e gestione del sito web, bensì, dall'investimento in pubblicità. Infatti, con una buona strategia di commercio elettronico, la realizzazione del sito di vendita e il suo mantenimento rappresenta il 20% dell'investimento mentre il restante 80% è rappresentato dalle politiche di marketing e promozione. Molti operatori, allo scopo di non dover intraprendere tutte le attività di pubblicità/marketing, nonché attività di logistica, si affidano a siti specializzati denominati "marketplace".

### MIGLIORI CANALI PUBBLICITARI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

Tipologia	Caratteristiche
<b>Marketplace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono tali le grandi piattaforme on-line che propongono prodotti di ogni tipo (dall'elettronica, ad articoli per la casa, fino agli alimenti) e di brand differenti.</li> <li>• I venditori possono affidarsi al servizio e, quindi, mettere in vendita i propri articoli sui marketplace (tra i migliori si segnalano Amazon ed eBay). Tali canali risultano convenienti, in quanto prevedono esclusivamente il pagamento di una commissione sulle vendite effettuate (quindi, effettive) e consentono di beneficiare dell'afflusso degli utenti legati al marketplace.</li> </ul>
<b>Comparatori di prezzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I comparatori di prezzi, diversamente da quanto accade per i marketplace, non mettono a disposizione uno spazio, ma raccolgono il catalogo di tanti siti di commercio elettronico affiliati, consentendo agli utenti di trovare il miglior prezzo ricercando un dato articolo.</li> <li>• Il comparatore è uno strumento che permette al sito di commercio elettronico di avere una ulteriore vetrina con un basso investimento economico.</li> <li>• I principali comparatori sono <i>Kelkoo, Trova Prezzi, Twenga, Idealo</i>.</li> </ul>
<b>Social Media ovvero Social Network</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I social media permettono di intercettare il target e presentare l'azienda ad una grande quantità di persone, aumentando visibilità e costruendo una reputazione (si pensi a <i>Facebook, Twitter, YouTube</i>, ecc.).</li> </ul>
<b>Google: Attività SEO, AdWords e Google Shopping</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affinché un sito di commercio elettronico abbia un buon successo deve essere ben posizionato sul motore di ricerca Google.</li> <li>• A tale scopo dovranno essere poste in essere buone attività SEO (cioè l'insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito Internet). Inoltre, Google con AdWords consente di rendere efficaci le campagne pubblicitarie del sito di commercio elettronico e, infine, Google Shopping (che è un comparatore di prezzi) fornisce molta visibilità su Google del proprio sito di commercio elettronico.</li> </ul>
<b>E-mail marketing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le attività di <i>e-mail marketing</i> sono tutte quelle azioni di comunicazione verso l'utente che presuppongono l'uso della posta elettronica, come i messaggi automatici o la newsletter. Tali modalità sono ancora utilizzate, sebbene trovino poco successo con i potenziali clienti.</li> </ul>

### OPPORTUNITÀ E VANTAGGI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Per le imprese	Per i clienti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riduzione</b> in maniera considerevole dei <b>costi di struttura</b>.</li> <li>• <b>Aumento dei profitti</b>, grazie anche all'eliminazione dei costi delle <b>intermediazioni</b>.</li> <li>• Il brand dell'impresa può trovare giovamento perché <b>visibile</b> da un maggior numero di potenziali clienti.</li> <li>• La produzione è guidata sulla base della domanda.</li> <li>• Aggiornamento in tempo reale di prodotti disponibili e di prezzi attraverso cataloghi on line.</li> <li>• Contatto diretto con i clienti, quindi, aggiornamento costante dei dati con beneficio delle strategie di marketing.</li> <li>• Attitudine ad un migliore servizio ai clienti.</li> <li>• Sviluppo di campagne promozionali.</li> <li>• Maggiore velocità nelle comunicazioni con i clienti, soprattutto, a livello internazionale.</li> <li>• Eliminazione delle frontiere dei mercati senza dover effettuare investimenti particolari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella generalità dei casi il <b>prezzo on line è inferiore</b> rispetto a quello dei negozi tradizionali.</li> <li>• Possibilità di acquistare i beni/servizi a livello globale, non più legati alla propria localizzazione geografica.</li> <li>• Assenza di limitazioni di orari e aperture: il negozio on line è aperto 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.</li> <li>• Comodità, velocità e risparmio di tempo nell'acquisto.</li> <li>• Personalizzazione di prodotti/servizi richiesti.</li> <li>• Disponibilità di informazioni on line, maggiore se il sito on line è supportato da un servizio clienti.</li> <li>• Libertà di scelta, quindi, senza condizionamenti esterni da parte dei venditori.</li> <li>• Miglioramento della qualità dei servizi di assistenza prima e dopo l'acquisto effettuato.</li> <li>• Risposta più rapida ai bisogni con conseguente riduzione dei tempi di ricerca.</li> <li>• Maggiore possibilità di scelta, essendo possibile effettuare una comparazione immediata di un prodotto su più siti on line.</li> </ul>

### PRINCIPALI SVANTAGGI DELL'E-COMMERCE

- Mancanza di contatto "fisico" con il prodotto: prima della consegna non è possibile provare o toccare con mano quanto acquistato.
- Sono minori gli input da parte dei venditori nella presentazione delle caratteristiche e qualità della merce.
- I tempi d'attesa per avere la disponibilità del prodotto acquistato sono tecnicamente più lunghi.
- A differenza del commercio tradizionale, nell'e-commerce devono essere sostenuti anche i costi di spedizione, che, generalmente sono a carico del cliente.
- Scarsa fiducia sia dei siti di commercio elettronico sia degli strumenti di pagamento on line.
- Per le imprese che hanno adottato una strategia "multichannel" (sia vendita on line che tramite canali tradizionali):
  - rischio di una possibile cannibalizzazione tra canali ovvero la redistribuzione delle vendite tra canali diversi con nessun/scarsa effetto sull'aumento generale del fatturato;
  - possibili conflitti sul prezzo: i prezzi on-line tendono ad essere generalmente più bassi di quelli praticati in altri canali, perché beneficiano di costi primi minori e presentano margini inferiori rispetto a quelli accettati dalle aziende tradizionali. I clienti ben difficilmente possono accettare prezzi differenziati per gli stessi prodotti venduti in canali diversi. Quindi, l'azienda solitamente è costretta ad allineare i prezzi su tutti i canali.
- Le imprese fornitrici di prodotti che decidano di avviare attività commerciali on line (e quindi aprirsi al pubblico) potrebbero perdere partner commerciali che non accettano che il proprio fornitore di prodotto diventi concorrente diretto.
- Possibile perdita del controllo sui canali di vendita.



30 ottobre 2020



## Principali adempimenti mese di novembre 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 10 novembre	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.
	Imposte dirette <sup>1</sup>	<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b> - Termine di versamento della 1 <sup>a</sup> o unica rata dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata la relativa perizia (art. 1, cc. 693, 694 L. 160/2019). <b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Iva	<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Domenica 15 novembre	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Ministero del lavoro	<b>Accesso ai servizi online</b> - Dal 15.11.2020 l'accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro dovrà essere effettuato esclusivamente mediante SPID; non saranno ammessi sistemi di autenticazione diversi (User Id e password e PinInps) - Circ. Min. Lav. 2721/2020.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). <b>Mod. Redditi 2020</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
Lunedì 16 novembre	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2020. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. <b>Associazioni in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2020, mediante il modello F24.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	<b>Autoliquidazione</b> - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020, devono effettuare il versamento della 4 <sup>a</sup> e ultima rata.
	Sospensioni Covid-19	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3 <sup>a</sup> rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.
Venerdì 20 novembre	Enasarco	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2020.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 novembre	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

**Principali adempimenti mese di novembre 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 30 novembre (segue)	Accertamento	<b>Remissione in bonis</b> - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette	<b>Mod. Redditi 2020</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
		<b>Regimi opzionali</b> - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.
		<b>Codice attività</b> - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2020 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2020; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2020).
		<b>Mod. Redditi 2020</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.
		<b>Modello Redditi precompilato</b> - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.
	Imposte dirette e Irap	<b>Mod. 730/2020</b> - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
	Imposte dirette e Irap	<b>Dichiarazione dei redditi</b> - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irap/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2020. Per i soggetti ISA l'art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2º acconto delle imposte sui redditi e IRAP, in presenza delle condizioni prescritte (diminuzione fatturato o corrispettivi).
	Cedolare secca	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2020, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Estromissione immobili strumentali	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata dell'imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione degli immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019 (art. 1, c. 690 L. 160/2019).
	Sospensioni Covid	<b>Ripresa pagamenti</b> - Entro il 30.11.2020 devono essere effettuati i pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, sospendi fino al 15.10.2020.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Imposta di registro	<b>Comunicazione</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3º trimestre 2020.	
Inps	<b>Esterometro</b> - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.	
	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1º del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
Libro unico del lavoro	<b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2020 eccedente il contributo minimo.	
Fasi	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del 2º acconto 2020 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.	
Enpacl	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente.	
		<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4º trimestre 2020.
		<b>Adempimenti</b> - Termine di versamento della 1ª rata 2020 della contribuzione soggettiva, integrativa e del contributo di maternità, nonché di presentazione della dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari ai fini Iva conseguito e prodotto nell'anno 2019.

- Nota<sup>1</sup>**
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1º giorno lavorativo successivo.
  - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1º giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1º giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].